


SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti delle norme
Pratica pervenuta il 6/06/2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Anna Minoli)

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trascrizione: S. C. H. IX-II
III APRILE
06.06.2013
N. Rep. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott.ssa Anna Minoli)



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO:
<i>In data 06-06-2013</i>	<i>Affidamento in concessione del parcheggio di largo S. Paolo e approvazione del relativo capitolato d'oneri;</i>
<i>N. 792</i>	
<i>N. 88 Settore IX</i>	
<i>Data 28/05/2013</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO	CAPITOLI	IMPEGNO
FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio, nell'ufficio del settore IX il Comandante dott. Giuseppe Puglisi:

Richiamata integralmente la delibera commissariale n. 226 del 3 maggio 2013 avente ad oggetto *"parcheggio di largo S. Paolo. Atto di indirizzo politico"* il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende integralmente riportato anche ai fini motivazionali;

Preso atto, altresì, del contenuto del progetto sperimentale di gestione del parcheggio di largo S. Paolo approvato con delibera di G.M. n. 423/2010 e prorogato con delibera di G.M. n. 458/2011 il cui contenuto anche se non materialmente trascritto viene riportato nel presente atto;

Considerato che le finalità di interesse pubblico che guidano le scelte di istituire parcheggi a pagamento si individuano:

- nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti, quando le disponibilità di aree di sosta sono limitate;
- nel miglioramento del fenomeno della sosta in aree vietate;
- nell'opportunità di ridurre i flussi veicolari a tutto vantaggio della sicurezza, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento in concessione della predetta area pubblica, tramite procedura di evidenza pubblica, da adibire a parcheggio a pagamento per il periodo che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2013;

Dare atto che nella quantificazione della base di asta si è tenuto conto degli utili realizzati, su base annuale, dalla gestione sperimentale realizzata contenuti nella relazione prot. n. 12609 del 8 febbraio 2013, nonché della nota – relazione prot. n. 40082 del 17 maggio 2013 redatta dal tecnico del Settore VI, in merito al costo connesso all'utilizzo dei bus navetta;

Considerate le ultime direttive impartite dall'A.C. per la parte di competenza;

Visto il dlgs 285/1992 smi;

Visto il DPR 495/92 smi;

Vista la L. 127/1997;

Visto art. 68 L. 488/99;

DETERMINA

- 1) **l'affidamento** in concessione del parcheggio di largo S. Paolo e di approvare il relativo capitolato d'oneri;
- 2) **dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 3) **nominare** responsabile del procedimento la dott.ssa Rosalba Lucenti;
- 4) **inviare** la presente determina al settore II – ufficio “contratti” per il seguito di competenza.

E' allegato alla presente determinazione per farne parte integrante:

- Capitolato d'oneri



Da Trasmettersi ai seguenti Settori e/o Uffici: **RAGIONERIA (III)//CONTRATTI (II).**



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 , 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE
Salomone VORE
(Salomone VORE)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GIU. 2013 al 20 GIU. 2013

Ragusa 21 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE

CAPITOLATO D'ONERI

Concessione del servizio di gestione del parcheggio di largo S. Paolo a Ragusa Ibla, senza oneri di custodia.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - OGGETTO E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto della Concessione

L'Amministrazione Comunale affida in concessione il parcheggio di largo S. Paolo a Ragusa Ibla da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma . Nel predetto parcheggio sono istituiti n. 6 stalli di sosta per autobus turistici e n. 75 stalli per autovetture.


Il valore stimato dei proventi lordi ammonta, per mesi sette ed oggetto di gara, ad euro 32.792,08 (trentaduesettcentonovantadue/08).

Inoltre, il concessionario è tenuto a versare al Comune la somma di euro 5.833,00 (cinquemilaottocentotrentatré/00) per ammortamento dei n. 2 (due) bus navetta, così come determinato dal responsabile tecnico competente dell'ente.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dall'ente appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008, non sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da "interferenza" (gli oneri per la sicurezza "da interferenza" sono pari a zero). Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

Rimane salva ed impregiudicata, comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di diminuire, aumentare, sopprimere e modificare le suddette aree nonché di sospendere temporaneamente il servizio per l'esecuzione di lavori, per ragioni attinenti alla migliore gestione del traffico e della viabilità o per altre ragioni di pubblico interesse senza alcun obbligo nei confronti del concessionario, se non quello di informarlo tempestivamente, di regola, entro 48 ore dalla determinazione assunta.



Art. 2-durata della concessione.

La durata della concessione viene stabilita in mesi 7 (sette) – giugno/dicembre 2013 - e, comunque, entro e non oltre la data del 31.12.2013.

La data di decorrenza della concessione sarà determinata con apposito verbale di affidamento delle aree di sosta a pagamento e di attivazione del servizio, sottoscritto da ciascun rappresentante delle parti.

Art. 3 – Condizioni per poter partecipare alla gara

Le imprese per essere ammesse alla gara dovranno attenersi a quanto previsto nel bando di gara ed in particolare:

- a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006
- b) di dimostrare una comprovata e documentata esperienza, almeno quinquennale, in materia di gestione di sosta a pagamento con parcometri, in superficie.
- c) di proporre in sede di partecipazione alla gara una *relazione tecnico/illustrativa* che spieghi dettagliatamente l'offerta complessiva del concorrente, tra l'altro, anche in ordine a ciascuno dei fattori (tecnico- gestionale – economico) che costituiscono elementi di valutazione per stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- d) di attenersi in sede di offerta economica a quanto stabilito dagli artt. 31 e ss. del presente capitolato.

Art. 4 Tariffe.

La tariffa della sosta viene determinata secondo quanto previsto dalla deliberazione commissariale n. 226 del 3 maggio 2013 (Vedi. www.comune.ragusa.gov.it sezione delibere di giunta comunale) il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende riportato anche a fini motivazionali.

Il concessionario si impegna, altresì, ad effettuare il servizio di bus navetta dal parcheggio fino al centro storico di Ragusa Ibla, senza nulla a pretendere da parte degli utenti.

Rimane salva la diversa volontà dell'Amministrazione di estendere la disciplina della sosta a pagamento anche ai giorni festivi e/o in orari diversi da quelli stabiliti, previa adozione di specifico provvedimento che sarà tempestivamente comunicato alla ditta concessionaria la quale, per l'occasione, avrà l'onere di adeguare la segnaletica verticale mediante apposizione di appositi pannelli aggiuntivi conformi al vigente codice della strada e al corrispondente regolamento di esecuzione ed attuazione.



Art. 5 – Quietanza di pagamento

Ad ogni utente del parcheggio deve essere rilasciata idonea «*ricevuta di pagamento*» (quietanza) che avrà effetto liberatorio per l’utente.

Ai fini di cui al presente capitolato il personale impiegato presso la sede operativa del Concessionario e gli ausiliari del traffico in servizio si considerano, agli effetti di cui all’art. 1188 del C.C., soggetti «indicati» dal Concessionario e, comunque, legittimati a ricevere il pagamento da parte degli utenti.

L’Amministrazione Comunale non risponde, in ogni caso, di eventuali inadempimenti dell’utenza.

Art. 6- corrispettivo

Il canone concessorio spettante al Comune – parametrato alla percentuale, al netto dell’I.V.A., stabilita in sede di aggiudicazione della gara – dovrà essere corrisposto bimestralmente a partire dalla data di attivazione con modalità di versamento indicate dall’Amministrazione Comunale. Detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese relativo alla scadenza del bimestre di riferimento.

Oltre al predetto canone, il concessionario è tenuto a versare in riferimento all’uso dei n. 2 (due) bus navetta:

- a) le spese amministrative necessarie per la MCTC;
- b) l’importo mensile di euro 2.916,00 (duemilanoventosedici/00) per uso di n. 2 (due) bus navetta, così come determinato da parte del responsabile tecnico di riferimento.

Art. 7- mora del concessionario debitore

Qualora entro il termine indicato, il concessionario non provveda al pagamento del canone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria del Comune. In tal caso il Comune acquisirà i parcometri installati senza corrispondere alcunché al concessionario decaduto.

CAPO II° - ESENZIONI

Art. 8 – veicoli di servizio e assimilati

Le aree di parcheggio a pagamento possono essere utilizzate liberamente, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere:



- dai veicoli delle forze di polizia di cui alla legge 121/81;
- dai veicoli dei Corpi di Polizia Provinciale e Municipale;
- dagli automezzi in servizio della Protezione Civile;
- dalle ambulanze in servizio di emergenza e dai veicoli di soccorso;
- dai veicoli in servizio dell’Ufficio Tecnico Comunale, recanti il logo “Città di Ragusa”;
- dai veicoli al servizio delle persone con ridotta capacità motoria che espongano il previsto valido contrassegno.

TITOLO II° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

CAPO I° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 9- Osservanza di disposizioni e direttive

Nell'espletamento del servizio in concessione dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato.

L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovrà essere concordata col concessionario.

Il concessionario curerà una idonea campagna informativa, con l'utilizzo di depliant o di ogni altro strumento di comunicazione utile, rivolta alla migliore informazione all'utente compresa la Carta dei Servizi.

Art. 10 Responsabilità del Concessionario

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste nel presente atto.



Gravano esclusivamente sul concessionario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento.

Il concessionario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, il Concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa

Il Concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Art. 11 – divieto di sub-appalto

Il concessionario non potrà cedere o subappaltare, neanche in parte, i servizi assunti. L'inosservanza del divieto di sub-appalto comporterà la immediata risoluzione del contratto.

Art.12 – cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi assunti dovrà costituire prima della firma del contratto e dell'inizio del servizio apposita cauzione mediante polizza bancaria o assicurativa a favore del Comune per l'importo stabilito dal bando di gara.

Al termine del servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza fra le parti.

Art. 13 – personale addetto al servizio

Il controllo in ordine alla regolarità della sosta dei veicoli negli stalli di sosta a pagamento è esercitato dal concessionario per il tramite di personale munito della qualifica di ausiliario del traffico rilasciata dal Sindaco di Ragusa ai sensi dell'art. 17, comma 133, della legge n° 127 del 1997 e scelto tra il personale che alla data di approvazione del presente capitolato svolga effettivamente ed in via continuativa, da almeno 3 mesi, compiti di vigilanza e controllo in ordine alla regolarità della sosta a pagamento.

Il concessionario deve, in fase di offerta, allegare alla documentazione richiesta anche una relazione illustrativa del numero di addetti che si impegna ad assumere per lo svolgimento del servizio.

L'offerta deve ritenersi vincolante per il concessionario. I relativi contratti di lavoro dovranno essere stipulati entro e non oltre la data di effettiva attivazione del servizio.

Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.



E' a carico del concessionario la spesa necessaria per l'acquisto del necessario abbigliamento identificativo degli ausiliari del traffico: camiciotto e berretto blu, con la scritta «"Città di Ragusa" – ragione sociale del concessionario – gestione parcheggi a pagamento». Il vestiario dovrà essere mantenuto pulito e decoroso.

Art. 14 – Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 15 – Sede operativa

Il concessionario ha l'onere di utilizzare una sede operativa, munita di idonea insegna di esercizio, dove consentire il pagamento posticipato e dove svolgere ogni altra attività, compresa quella informativa, funzionale al miglior espletamento del servizio.

La sede operativa deve avere un'utenza telefonica fissa e deve essere, inoltre, dotata di fax.

CAPO II° - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Art. 16 – manutenzione degli impianti ed attrezzature.

E' onere esclusivo del concessionario eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti per tutta la durata dell'appalto.

Grava sulla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi. Le spese di ripristino e sostituzione ed ogni altra eventuale spesa comunque necessaria sarà sopportata dal concessionario.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione della Società), la ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc..) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale.



A carico della ditta aggiudicataria verrà posto il servizio di raccolta incassi, e il ricambio della carta.

Si precisa, infine, che tutte le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti ed attrezzature sono a totale carico del concessionario. Resta a carico del concessionario la spesa per consumo di metano dei bus navetta.

Art. 17- segnaletica

Il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale dovrà essere garantito, a totale cura e spese dell'aggiudicatario – che per l'occasione può affidare l'esecuzione di detti lavori a imprese che abbiano in loco la sede operativa e che abbiano una comprovata e certificata esperienza professionale nel campo della segnaletica stradale –, almeno una volta l'anno.

Il concessionario è onerato, inoltre, della manutenzione in norma della segnaletica verticale e d'informazione installata e della loro immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge nonché della collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per dare esecuzione alle norme del capitolato o del bando di gara.

TITOLO IV° - VIGILANZA

Art. 18-vigilanza e controllo sul servizio

L'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

Salvo quanto previsto dalle norme del Titolo V°, carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni il Concessionario dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

TITOLO V° - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE

Art. 19-Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario, il Comune potrà pretendere, oltre all'obbligo di rimediare all'infrazione accertata entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 1.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse del Comune concedente.



Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 20 Risoluzione del contratto per inadempimento

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

1. fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
2. applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
4. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
5. violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
6. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
7. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
8. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
9. nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi degli artt. 12 e 13 del capitolato.
10. impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.



La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI

CAPO I° - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 – criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione verrà disposta con procedura aperta ad evidenza pubblica mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione dei relativi punteggi (massimo punti 100), agli elementi di valutazione di seguito esposti:

A) Un punteggio massimo di 70 punti al migliore progetto di gestione. Il progetto di gestione dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:
· le modalità con le quali si intende svolgere i servizi;
· le misure che si intendono adottare per garantire la qualità dei servizi;
· gli eventuali servizi aggiuntivi, con oneri a proprio carico, che l'impresa voglia offrire oltre quelli minimi previsti dal presente capitolo d'oneri.

B) Un punteggio massimo di 30 punti alla migliore offerta economica.

La maggiore percentuale di canone concessorio a favore del Comune, ossia, il maggiore aumento percentuale lordo offerto rispetto alla base minima proposta del 10% sugli incassi totali lordi dei servizi.

Si precisa che, oltre al canone concessorio secondo quanto indicato precedentemente, il concessionario è tenuto a versare al Comune l'importo mensile di euro 2.916,00 (duemilanoventosedici/00) per uso di n. 2 (due) bus navetta, così come determinato da parte del responsabile tecnico di riferimento.

Art. 22– Composizione della commissione giudicatrice

Al fine di procedere all'espletamento della gara in oggetto, sarà nominata una Commissione Giudicatrice composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente di Commissione.

Art. 23 – Modalità di aggiudicazione della gara

La gara sarà aggiudicata dalla Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 83 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di seguito definite, tramite la valutazione del progetto di gestione e l'attribuzione dei relativi punteggi e la successiva attribuzione dei punteggi all'offerta economica.

A) Offerta tecnica (max. 70 punti)

L'offerta tecnica (progetto di gestione) dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:



	Elemento di valutazione	Peso (punteggio massimo)
A)	Offerta tecnica e caratteristiche dell'offerente	70
A1)	Presentazione dell'azienda (senza valutazione)	00
A2)	Modalità di esecuzione dei servizi e l'organizzazione degli stessi. Saranno presi in considerazione, tra gli altri fattori, la completezza della descrizione, la quantità e la qualità del personale impiegato, i mezzi e le attrezzature impiegate.	25
A3)	Misure che si intendono adottare per garantire la qualità dei servizi. Saranno presi in considerazione, tra gli altri fattori, l'idoneità delle misure, la fattibilità e la misurabilità.	25
A4)	Eventuali servizi aggiuntivi, con oneri a proprio carico ed altri elementi migliorativi. Saranno presi in considerazione, tra gli altri fattori, l'originalità, il valore, la fattibilità e la quantità.	20
B)	Offerta economica	30

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione A2 e A3 la Commissione adotterà il seguente sistema di attribuzione di punteggio per i singoli fattori:

Insoddisfacente	punti 0
Poco soddisfacente	punti 3
Soddisfacente	punti 5
Molto soddisfacente	punti 7
Ottimo	punti 10
Totale massimo	punti 25 ogni elemento

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione A4 la Commissione adotterà il seguente sistema di attribuzione di punteggio per i singoli fattori:

Insoddisfacente	punti 0
Poco soddisfacente	punti 1
Soddisfacente	punti 3
Molto soddisfacente	punti 6
Ottimo	punti 10
Totale massimo	punti 20

B) Offerta economica (max. 30 punti)

I 30 punti a disposizione per l'offerta economica saranno attribuiti con il seguente criterio: il coefficiente 30 verrà attribuito al soggetto che avrà offerto il maggiore aumento percentuale lordo rispetto alla base minima proposta del 10% sugli incassi totali lordi derivanti dalla gestione dei servizi, mentre per le altre offerte il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula:

$$P = RO : RM \times 30$$

ove RO rialzo offerto

RM rialzo maggiore

30 massimo punteggio

P punteggio da assegnare all'offerta in esame

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei valori assegnati, singolarmente, al Progetto di Gestione e all'Offerta Economica.

In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.

Il Comune concedente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

In caso di assoluta mancanza di offerte e/o comunque di offerte ritenute non appropriate agli interessi del Comune concedente, si potrà procedere ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006.

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24- spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione sono da intendersi a totale carico del Concessionario.

Art.25 –definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'ente e la società concessionaria, il Foro competente è quello di Ragusa.